Prog. n. 038/21/ CAO/FF

Venezia 07 giugno 2021

**Oggetto: Determina a contrarre e affidamento**

**Richiamata** la deliberazione Assembleare del 29/03/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Coordinatore Operativo dei servizi aziendali di AMES SpA alla Dott.ssa Silvia Spignesi dal 01/04/2021 per un anno, eventualmente rinnovabile;

**PREMESSO che** A.M.E.S. S.p.A. è in possesso da diversi anni della certificazione del sistema di gestione qualità, in conformità alla norma ISO:9001:2015, con riferimento ad “Erogazione di servizi di gestione delle farmacie comunali (dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici), di prevenzione ed informazione sanitaria ed iniziative di sensibilizzazione per la cittadinanza;

**ATTESO che** AMES ha necessità di affidare il servizio di taratura degli sfigmomanometri per le farmacie al fine di garantire i livelli di assistenza dedotti dalla carta dei servizi e mantenere la certificazione UNI EN ISO 9001:2015;

**CONSIDERATO che** ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

* Il fine del contratto è quello di provvedere all’affidamento di un servizio che consenta un miglioramento della qualità aziendale anche ai fini del mantenimento della certificazione presso l’Ente;
* L’oggetto del contratto è il servizio di taratura di strumentazione presente nelle farmacie;
* La durata del contratto è stabilita in 7 giorni lavorativi dall’affidamento;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 come modificato dalla legge 120/2020 ss.mm.ii. a mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: “*a)* affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

**VISTO** Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016, ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l’*iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l’efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l’«affidamento diretto»;

**CONSIDERATO** che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. *a)*, dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*;

**CONSIDERATO** comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in *G.U.* 23 novembre 2016, n. 274);

**ATTESO che** pur affermando il codice che l’«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all’aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. *b)* del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in quanto l’«affidamento diretto» costituisce proprio l’eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

**ATTESO** che l’individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

* in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l’operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
* «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. *b)*, possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);
* Tra i principi sopra indicati AMES SpA nell’affidamento de quo opta per il criterio della passata esperienza;

**CONSIDERATO** altresì che

* La società Newton Srl è azienda esperta nel settore e nel servizio richiesto, ben nota ad AMES Spa per affidabilità e competenza;

**ATTESO** che contattata per le vie brevi la società garantisce il servizio di taratura al prezzo di € 46,00 per ogni sfigmomanometro tarato;

**ATTESO** che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

**EVIDENZIATO** pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

*a)* al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

*b)* al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

*c)* al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

*d)* al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

*e)* al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

**DATO ATTO** che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo come da tabella allegata alla presente determina;

**DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta alla ditta NEWTON SRL – Via del Sorgo 12 – 30173 – Mestre Venezia (VE), P.IVA 02726110279, fino alla concorrenza di € 1.380,00 per l’anno 2021;
3. Di dare atto che il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente **ZFA32036F3;**
4. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio gare e al RPCT per i successivi incombenti.

Il Coordinatore A.M.E.S. S.p.A.

Dott.ssa Silvia Spignesi